

## La terminazione delle proprietà comuni sul monte

Nei secoli XIII e XIV le comunità di Taio, Tres, Segno, Torra, Vion, Dardine, Mollaro e Tuenetto (formanti le pievi di Taio e Torra), erano comproprietarie di Predaia, Rodeza, Monte Corno, Via Nuova ecc. e vi furono diverse vertenze per la confinazione tra le due Pievi.

Nel 1512 si ebbe la prima sentenza di confinazione di Predaia e Rodeza tra le comunità sopradette e quella di Vervò. L'anno successivo venne scritta e ratificata la carta di Regola del Monte comune delle Pievi di Taio e Torra. Nel 1581 una prima divisione della montagna di Rodezza, Corno e Talvaza tra la villa di Tres e le ville di Mollaro, Dardine e Tuenetto la cui stesura definitiva fu realizzata nel 1758:

*Nel nome di Nostro Sig.re Gesù Christo, che così sia. Avvenga che (secondo il proverbio) le cose comuni per lo più, vengono comunemente neglette, quindi è che l'infrascritte Onorande Comunità delle Magnifice Pievi di Taio, e Tori hano concordemente stabilito e conchiuso di venire alla separazione, e divisione della loro montagna comune chiamata «Rodeza» se bene questa viene denominata con più e diversi nomi specifici, cioè del Monte, del Corno di Rodeza, dei Piani della Malga, delle Sorti di Vianova, delle Prese, di Cimamónt, della Valle Alvaggia, o sii Talvagia, della Valle Ponil ed altri nomi particolari quali ad ogni modo tutti si contengono sotto la maggiore della stessa montagna «Rodeza» che per l'adietro è stata goduta, e posseduta in comunione dalle nominate Onorande Comunità in forma, e modo di quattro Colomelli; l'uno de qualli vien costituito, e formato dal Onoranda Comunità di Tres, il secondo dall'Onoranda Comunità di Taio, il terzo dalle Onorande Comunità di Segno, Vion, e Tori, ed il quarto dalle Onorande Comunità di Mollaro, Dardine, e Thuenetto.*

C'è da notare che l'accorpamento in quattro colomelli risale a tempi antichissimi e già nel documento del 1581 è annotato che:

*[...]«iam multis annis et temporibus fuerit in libertate regulandi hominum et personarum ville Taii pro uno colomello, hominum et personarum ville Tresii pro uno alio colomello, hominum et personarum ville Signi, Turri et Vioni pro tertio colomello, nec non hominum et personarum villarum Ardeni, Molarii et Tueneti pro quarto colomello».*